



Regolamento per la concessione del Marchio “Gustosi per natura” ai fini della valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali nel comprensorio del Parco del Beigua

(approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 37 in data 26/08/2015)

Articolo 1 – Obiettivi del Marchio

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui devono attenersi i beneficiari che abbiano intenzione di utilizzare il Marchio “Gustosi per natura”.

L’Ente Parco del Beigua è proprietario esclusivo e titolare del Marchio “Gustosi per natura” e ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari dell’Ente medesimo e con le finalità del presente Regolamento.

Gli obiettivi del Marchio “Gustosi per natura” promosso dall’Ente Parco del Beigua sono la promozione e la valorizzazione delle eccellenze delle imprese locali che con la propria attività mantengono vive le tradizioni agro-alimentari del territorio e svolgono attività di presidio a supporto delle azioni di tutela ambientale promosse dall’Ente Parco medesimo.

Il Marchio del Parco “Gustosi per natura” non si identifica, né si sovrappone, con i marchi di qualità stabiliti da normative comunitarie, nazionali o regionali.

Articolo 2 – Principi ed ambito territoriale di applicazione del Marchio

Il Marchio “Gustosi per natura” non può, in alcun caso, costituire marchio principale indicante la provenienza e l’origine dei prodotti; esso costituisce esclusivamente strumento di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri del presente regolamento.

L’adesione al progetto è volontaria e gratuita e il Marchio può essere concesso ai prodotti freschi e trasformati di origine locale che risultino essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di igiene, sanità, sicurezza e ambiente.

Il marchio “Gustosi per natura” viene assegnato al singolo prodotto e non all’azienda/impresa produttrice; questo significa che un’azienda/impresa che produce diverse specialità alimentari potrà utilizzare il marchio soltanto sui prodotti per cui ha ottenuto la concessione.

L’uso del Marchio rilasciato dall’Ente Parco del Beigua denominato “Gustosi per natura” può essere richiesto per i prodotti provenienti all’origine dal territorio dei soli Comuni del Parco del Beigua. Per il Comune di Genova si intende ambito territoriale di applicazione l’area di Crevari e della Valle Cerusa.

Articolo 3 – Caratteristiche del Marchio

Il Marchio può essere usato esclusivamente nei modi definiti al successivo Articolo 4 rispettando forme e colori definiti nell’ALLEGATO 1 ed in riferimento ai soli prodotti per i quali è stata ottenuta concessione dall’Ente Parco.

Articolo 4 – Uso del Marchio

Una volta acquisita la formale concessione – di cui al successivo Articolo 7 – il Concessionario dovrà apporre il Marchio “Gustosi per natura” esclusivamente sui prodotti per i quali è stato concesso l’uso del Marchio stesso.

Il Marchio “Gustosi per natura” dovrà essere utilizzato con riferimento alle seguenti casistiche:

- sui materiali/contenitori/packaging con i quali viene commercializzato il prodotto
- sul materiale pubblicitario/promozionale specifico del prodotto
- all'esterno e all'interno dell'azienda/impresa utilizzando bandiere, adesivi, vetrofanie, ecc. forniti dall'Ente Parco
- nelle pagine internet in cui si promuove il prodotto per il quale è stato concesso il Marchio
- nelle brochure, dépliant o altro materiale di presentazione dell'azienda/impresa purché con chiaro riferimento al prodotto per il quale è stato concesso il Marchio.

Prima dell'utilizzo a fini commerciali del Marchio, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Ente Parco le modalità di utilizzo del Marchio inviando bozza della grafica utilizzata nei diversi materiali in cui viene commercializzato il prodotto e che promuovono il prodotto medesimo al fine di verificare la corrispondenza con quanto prescritto ai precedenti Articoli 3 e 4.

È vietato utilizzare il marchio “Gustosi per natura” a qualsiasi titolo prima dell'effettuazione della verifica con esito positivo di cui sopra, anche se è già stata ottenuta dall'Ente Parco la concessione all'uso del Marchio.

E' altresì vietato utilizzare il Marchio in modo che possa essere fuorviante per l'acquirente, ovvero in particolare attraverso:

- l'applicazione del Marchio su altri prodotti aziendali non oggetto della concessione d'uso
- l'utilizzo del Marchio in riferimento ad iniziative o progetti particolari dell'azienda/impresa
- l'applicazione del Marchio su automezzi o simili.

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporta la sospensione o il ritiro del Marchio “Gustosi per Natura” secondo le modalità definite al successivo Articolo 12.

Articolo 5 – Impegni degli aderenti al Marchio

Gli aderenti al Marchio si impegnano a:

- rispettare in modo rigoroso quanto previsto dal presente Regolamento e le normative afferenti le attività commerciali di loro competenza;
- esporre in maniera ben visibile il Marchio nelle forme e nei materiali (bandiere, adesivi, vetrofanie, distributori) consegnati dall'Ente Parco con particolare riguardo alle zone preposte alla vendita e all'accesso del pubblico;
- indicare sul sito internet e nella comunicazione commerciale relativa al/i prodotto/i oggetto della concessione le motivazioni per le quali è stato concesso l'uso del Marchio riportando la seguente dicitura esplicativa:
Prodotto ottenuto rispettando il Regolamento per la concessione del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura”, attraverso il quale il Parco promuove e valorizza i prodotti tradizionali del territorio”
- comunicare le modalità di utilizzo del marchio come definite all'Articolo 4;
- collaborare alla pubblicizzazione delle finalità istitutive e delle attività del Parco;
- distribuire il materiale informativo e divulgativo, inerente sia la rete dei prodotti che hanno ottenuto il Marchio, sia più in generale le iniziative per la valorizzazione e la fruizione del Parco;
- partecipare alle iniziative attivate dall'Ente Parco per la promozione del Marchio “Gustosi per natura”;
- contribuire con propri prodotti (secondo le proprie disponibilità) alla realizzazione di degustazioni dimostrative e/o buffet in occasione di manifestazioni, convegni, seminari ed eventi organizzati dall'Ente Parco;

- aderire a progetti comunitari, nazionali e regionali finalizzati allo sviluppo locale ed alla valorizzazione dei prodotti ed in generale del territorio che caratterizza il comprensorio dell'area protetta del Beigua;
- intraprendere relazioni di reciprocità con gli altri concessionari acquistando e/o somministrando prodotti complementari alla propria attività;
- comunicare eventuali aggiornamenti dei dati relativi alla propria azienda/impresa e ai prodotti rispetto a quanto indicato in fase di adesione al Regolamento;
- essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività;
- promuovere ove possibile azioni di sostenibilità ambientale nell'ambito della propria attività produttiva (a titolo di esempio: efficientamento energetico degli impianti, ricorso a fonti rinnovabili, riduzione del packaging, informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti riportata sul packaging, ecc.);
- lasciare indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai prodotti commercializzati con l'uso del Marchio.

Nel caso di partecipazione a fiere, sagre, mercatini e altri eventi promozionali l'azienda/impresa dovrà obbligatoriamente esporre la bandiera "Gustosi per natura" che sarà fornita dall'Ente Parco in due copie. La seconda copia della bandiera dovrà essere permanentemente esposta presso la sede dell'azienda/impresa.

Articolo 6 – Impegni dell'Ente Parco

L'Ente Parco si impegna a promuovere i prodotti e le aziende/impresе che hanno ottenuto la concessione dell'uso del Marchio attraverso specifiche attività ed iniziative di comunicazione/promozione, in particolare:

- i nominativi delle aziende/impresе saranno contenuti in una pagina del sito web del Parco del Beigua, specificamente dedicata al Marchio e ai produttori aderenti al Marchio medesimo, dalla quale si potranno effettuare collegamenti alla homepage delle aziende/impresе;
- l'Ente Parco potrà valorizzare i prodotti riconosciuti con il Marchio nell'ambito di eventi e manifestazioni promosse dall'Ente Parco medesimo, nell'ambito di mostre e fiere organizzate da altri soggetti e nelle pubblicazioni turistiche dedicate alla promozione del territorio;
- l'Ente Parco potrà attivare progetti per promuovere lo sviluppo di una rete del mercato locale con il coinvolgimento dei produttori qualificati, nonché favorire la valorizzazione dei prodotti che hanno ottenuto il Marchio anche presso ristoranti ed esercizi commerciali presenti all'esterno dell'area protetta;
- l'Ente Parco fornirà materiale informativo e divulgativo, inerente sia la rete dei prodotti che hanno ottenuto il Marchio, sia più in generale le iniziative per la valorizzazione e la fruizione del Parco.

Articolo 7 – Procedura di concessione del Marchio

L'iter di concessione del Marchio "Gustosi per natura", adottato dal Parco del Beigua, è articolato nella seguente procedura;

- a. richiesta di concessione del Marchio e impegno al rispetto del presente Regolamento da parte del titolare/legale rappresentante dell'azienda;
- b. verifica iniziale della richiesta e delle informazioni in essa contenute da parte degli uffici dell'Ente Parco;
- c. parere della Commissione Tecnica Marchio;
- d. concessione del Marchio (formalizzata attraverso Determinazione del Direttore dell'Ente Parco);
- e. sottoscrizione del titolare/legale rappresentante dell'azienda per accettazione delle condizioni d'uso del Marchio;
- f. verifiche periodiche di mantenimento, ove il caso anche presso gli stabilimenti produttivi come definito all'Articolo 11.

La verifica iniziale ha lo scopo di accertare i requisiti specifici indicati nella richiesta di concessione e viene effettuata direttamente da personale individuato dall'Ente Parco, il quale potrà anche avvalersi eventualmente di tecnici esterni di sua fiducia, quali verificatori.

Il verificatore procede quindi alla valutazione dell'effettiva applicazione e conformità rispetto ai requisiti descritti nel presente Regolamento attraverso l'esame della documentazione fornita e se necessario

concordando una visita presso l'azienda/impresa al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in fase di richiesta d'uso del Marchio "Gustosi per natura".

Al termine delle attività di verifica, il verificatore procede con la redazione di un apposito verbale che viene successivamente consegnato alla Commissione Tecnica Marchio (CTM).

Al richiedente è concessa la possibilità di integrare la documentazione riscontrata mancante durante la verifica iniziale attraverso la consegna direttamente al Parco nel lasso di tempo che intercorre tra la verifica e la riunione della Commissione Tecnica Marchio (CTM).

La Commissione Tecnica Marchio è composta dai seguenti membri:

- il Direttore dell'Ente Parco (con funzioni di Presidente);
- il funzionario responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria dell'Ente Parco o suo delegato
- il funzionario responsabile dell'Area Biodiversità dell'Ente Parco o suo delegato

La CTM si riunisce su convocazione del Direttore dell'Ente Parco ed esprime il parere definitivo cui segue la formalizzazione della concessione dell'uso del Marchio con determinazione del Direttore dell'Ente Parco entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le sedute della CTM sono valide ed efficaci allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 8 – Aggiornamento dei requisiti

L'Ente Parco ha la facoltà di aggiornare i requisiti per l'assegnazione del marchio "Gustosi per natura". Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali al Regolamento, il Parco provvederà a:

- informare le imprese/aziende già coinvolte;
- specificare la data effettiva da cui i cambiamenti entrano in vigore.

Le aziende/impresе che hanno già ricevuto il Marchio "Gustosi per natura" dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti entro il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dei nuovi requisiti o comunque secondo tempi da convenire con l'Ente Parco.

L'azienda/impresa ha il diritto di rinunciare all'utilizzo del Marchio nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti del Regolamento. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto all'Ente Parco.

Articolo 9 – Durata e rinnovo della concessione del Marchio

A seguito della richiesta di utilizzo del Marchio da parte del legale rappresentate dell'azienda/impresa, l'Ente Parco verifica il rispetto dei requisiti previsti e a fronte di esito positivo rilascia la concessione all'uso del Marchio ai sensi del presente Regolamento per i prodotti indicati dall'azienda/impresa in fase di richiesta. La concessione ha un periodo di validità di anni due dalla data del rilascio. Due mesi prima della scadenza della concessione l'azienda/impresa è tenuta a chiedere il rinnovo, seguendo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 7, comunicando eventuali variazioni intervenute.

Articolo 10 – Registro degli utilizzatori del Marchio

I beneficiari dell'uso del Marchio sono iscritti in apposito Registro tenuto presso la sede dell'Ente Parco.

Il Registro contiene:

- 1) il numero progressivo di iscrizione;
- 2) la data di iscrizione;
- 3) la denominazione e/o ragione sociale dell'azienda/impresa;
- 4) la denominazione del/i prodotto/i;
- 5) la determinazione del Direttore dell'Ente Parco che ne ha disposto la concessione.

Il Registro viene aggiornato a seguito di ogni variazione intervenuta dei dati in esso contenuti.

Articolo 11 – Sistema di controllo della concessione del Marchio

Nel periodo di validità della concessione d'uso, l'Ente Parco ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli a campione nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti oggetto della concessione d'uso del Marchio.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

Articolo 12 – Revoca della concessione del Marchio

L'Ente Parco, a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica Marchio ed attraverso determinazione del Direttore, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio per inosservanza dei requisiti e degli impegni previsti dal presente Regolamento o per attività palesemente contraria allo spirito dello Statuto dell'Ente Parco o lesiva dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Prima di procedere alla revoca la Commissione Tecnica Marchio può adottare misure correttive finalizzate a ristabilire il rispetto, da parte del Concessionario, delle regole e delle condizioni previste nel presente Regolamento.

In caso di revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata eliminazione di ogni catalogo, dépliant, contenitori/packaging, etichetta o altro materiale promozionale/commerciale realizzato utilizzando il Marchio oggetto del presente Regolamento.

ALLEGATO 1 – Specifiche del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura”

ALLEGATO 2 – Modulo di richiesta di concessione del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura”

ALLEGATO 1

SPECIFICHE DEL MARCHIO DEL PARCO DEL BEIGUA “GUSTOSI PER NATURA”

VERSIONE VERTICALE - dimensioni minime di stampa:

altezza = 3,5 cm larghezza 2,5 cm



VERSIONE QUADRATA - dimensioni minime di stampa:

altezza = 2,5 cm larghezza 2,5 cm



ALLEGATO 2

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO DEL BEIGUA “GUSTOSI PER NATURA”

L’Azienda/Impresa (denominazione):

Tipologia di produzione:

Indirizzo:

Tel: - Fax:

E-mail:

Sito internet:

Nella persona del Legale Rappresentante/Titolare

Nome e Cognome:

RICHIESTE PER I SEGUENTI PRODOTTI:

.....

.....

.....

la concessione d’uso del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura”

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento per la concessione del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura” con i relativi allegati e di accettarne per intero i contenuti;
- che il/i prodotto/i per cui è richiesta la concessione d’uso del Marchio “Gustosi per natura” è/sono prodotto/i nel territorio dei Comuni del Parco del Beigua.

Data:

Firma del Legale Rappresentante/ Titolare:

Allegato: informazioni sull'azienda e i prodotti

Dati caratteristici dell'azienda

Luogo della produzione:

Luogo della trasformazione:

Luogo del confezionamento:

Luogo della vendita (se gestito direttamente):

Indicare le materie prime originarie del territorio del Parco del Beigua:

.....
.....

Indicare i principali mercati di vendita (commercio locale, grande distribuzione, mercati esteri, ecc.):

.....
.....

Persona di riferimento per i contatti con il Parco (nome, cognome):

.....

Parte riservata al Parco del Beigua:

Concessione all'uso del Marchio rilasciata con Determinazione del Direttore n. del

.....

Data:

Firma del Direttore del Parco:

Per accettazione delle condizioni d'uso del Marchio concesso:

Data:

Firma del Legale Rappresentante/Titolare: